

(N. 1079)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1950

Delega al Governo per la soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai corpi militarmente organizzati, la regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio, nonché la revisione del trattamento economico accessorio.

ONOREVOLI SENATORI. — Cessate le contingenti necessità che avevano determinato, durante il periodo bellico, l'istituzione di una razione viveri e di una razione tabacchi, fiammiferi e sapone in favore degli ufficiali, sottufficiali e militari delle Forze Armate e degli appartenenti ad altri Corpi militarmente organizzati, si è manifestata la opportunità di sopprimere gli anzidetti trattamenti, sia per conseguire un risparmio di spese generali e di trasporto, sia per poter meglio utilizzare il numeroso personale ora impiegato per l'approvvigionamento e la distribuzione dei viveri.

In base alle disposizioni vigenti, il trattamento economico accessorio spettante al personale che è provvisto della razione viveri subisce alcune decurtazioni.

Infatti, l'articolo 2, III comma, del decreto-legge 21 novembre 1945, n. 722, assegna al detto personale una indennità di caro-vita in misura

ridotta; l'articolo 10 del decreto-legge presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, riduce di un terzo lo importo giornaliero del premio di presenza, mentre, per l'articolo 2, I comma, del decreto-legge 6 maggio 1947, n. 433, l'indennità di caropane non è dovuta, tranne che per le quote relative ai familiari a carico.

Perciò, con la soppressione della razione viveri risulterebbe ripristinato il diritto del personale a conseguire in misura intera detti assegni accessori.

Ciò, tuttavia, comporterebbe, nella generalità dei casi, una notevole diminuzione del trattamento economico complessivo, in quanto l'importo totale delle riduzioni cui sono assoggettati tali accessori, in dipendenza dell'attribuzione della razione viveri, è quasi sempre inferiore al valore di quest'ultima.

Occorrerà, quindi, provvedere anche ad una revisione del trattamento economico dei personali

militari e militarizzati. La scelta delle provvidenze da attuarsi a tal fine comporta non lievi difficoltà, dovendosi avere riguardo ad una estrema diversità di situazioni risultante dal vario combinarsi degli elementi che attualmente influiscono sulla misura degli assegni accessori spettanti al detto personale.

Va considerato, infatti, che la misura dell'indennità di carovita dipende dallo stato di famiglia del militare o dell'impiegato, dalla sua sede di servizio, dall'entità delle somministrazioni in natura di cui egli è provvisto, e, ancora, dalle variazioni dell'indice del costo dell'alimentazione. Anche il premio giornaliero di presenza è soggetto a variazioni, in rapporto al grado gerarchico. D'altra parte non si fa luogo alla riduzione del carovita — mentre opera sempre la riduzione del premio di presenza e dell'indennità carovita — nei confronti del personale imbarcato su navi della Marina militare, di quelle in servizio negli aeroporti o in località disagiate.

Non sarebbe possibile, quindi, disciplinare, con poche e semplici determinazioni legislative, così complessa materia, stante anche la necessità di conservare, sia pure in più ristretti limiti, una equa differenziazione di trattamenti in rapporto a diverse condizioni di servizio e personali. Si dovrà inoltre provvedere a disciplinare l'ordinamento delle mense obbligatorie di servizio dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e le condizioni per l'ammissione alle stesse mense degli appartenenti ad altri Corpi militarmente organizzati nonché dei dipendenti civili.

Un miglioramento dei trattamenti economici accessori appare necessario, non soltanto per compensare approssimativamente la perdita derivante della progettata soppressione della razione viveri, ma anche al fine di accordare agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e degli altri corpi militarmente organizzati, nonché ai militi delle forze di polizia, un aumento che valga a ristabilire un certo vantaggio, quale essi hanno sempre avuto rispetto al personale civile, fin da quando fu istituita l'indennità militare, e che è stato ridotto e annullato dagli aumenti recentemente concessi ai dipendenti civili dello Stato.

Occorre anche tener presente, a tale riguardo,

che i militari non fruiscono di compensi per lavoro straordinario, evidentemente incompatibili con la particolare natura del servizio e le esigenze disciplinari.

Tali sono gli aspetti fondamentali della nuova disciplina che il Governo intenderebbe predisporre, ma, come risulta dalla sommaria illustrazione che precede, la definizione dei dettagli comporta la necessità di un accurato studio di complesse questioni tecniche, intimamente connesse ed interdipendenti, onde converrebbe, ad avviso del Governo, affidare agli organi competenti dell'Amministrazione il compito di ricercare le soluzioni che dovranno, con piena efficacia, adottarsi — osservati, beninteso, i criteri direttivi ed i limiti che verranno fissati dal Parlamento ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

Non sembra infatti che possa interessare alle Assemblee legislative addentrarsi nell'esame della minuta casistica dei trattamenti economici accessori, comprendente oltre 170 diverse posizioni in cui si trova il personale militare provvisto di razione viveri. Uguali difficoltà si presentano in ordine alla regolamentazione delle mense obbligatorie, sia per quanto riguarda i presupposti per la loro istituzione, sia per il funzionamento e sia per le condizioni di ammissione dei militari; materia, questa, strettamente attinente alle esigenze tecniche della organizzazione militare.

Per le accennate considerazioni si è predisposto il presente disegno di legge che delega il Governo a provvedere alla soppressione della razione viveri ed al connesso riordinamento dei trattamenti economici accessori con effetto dal 1° luglio 1949, data da cui decorrono i miglioramenti economici accordati alla generalità dei dipendenti statali con la legge 11 aprile 1950, n. 130.

Negli articoli 2 e 3 del disegno di legge sono indicati i criteri direttivi ed i limiti che dovranno essere osservati dal Governo nella emanazione del provvedimento delegato e che, dopo quanto già detto, non richiedono ulteriore illustrazione.

È d'uopo però accennare che alle spese che deriveranno dal provvedimento delegato sarà provveduto in massima parte, previo storno dai relativi capitoli di bilancio, con i fondi già stanziati per la somministrazione dei viveri in natura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è delegato a provvedere, con effetto dal 1° luglio 1949, ed entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei criteri, principi e limiti indicati negli articoli successivi, alla soppressione della razione viveri in natura, in contanti od a sistema misto, comprensiva di tabacchi, fiammiferi e sapone della quale fruisce individualmente il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè dei corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate.

Art. 2.

Dalla soppressione della razione viveri verranno esclusi i militari di truppa dell'Esercito — eccettuati quelli dell'Arma dei Carabinieri — della Marina e dell'Aeronautica, nonchè gli allievi carabinieri e gli allievi degli altri corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate. Saranno conservate e disciplinate le attuali mense obbligatorie di servizio, per la partecipazione delle categorie di personale militare e civile che vi hanno diritto a norma delle leggi in vigore e verrà regolata la istituzione di nuove mense obbligatorie di servizio.

Art. 3.

In conseguenza della soppressione della razione viveri di cui al precedente articolo 1 e con ef-

fetto dalla data in esso indicata cessano le limitazioni per la corresponsione della indennità di carovita, del premio di presenza e della indennità di caropane, previste rispettivamente, dall'art. 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'art. 10 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dall'art. 2 — primo comma — del decreto-legge 6 maggio 1947, n. 433.

Nei limiti della spesa attualmente stanziata nel bilancio dello Stato per la corresponsione della razione viveri individuale e di un maggiore onere di lire milleottocento milioni annui sarà provveduto, a decorrere dal 1° luglio 1949, a una revisione del trattamento economico accessorio attualmente fruito dagli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè dagli appartenenti con qualsiasi grado, esclusi gli allievi, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza e agli altri corpi militarmente organizzati che fanno parte delle Forze armate.

Art. 4.

I mezzi di copertura della maggiore spesa prevista nell'articolo precedente saranno indicati nella legge delegata.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.